

- (6) Ove si applichi il regime doganale stabilito dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, è necessario riferirsi altresì al regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all'isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli ⁽²⁾. Il regolamento (CEE) n. 706/73 dispone che dal 1° settembre 1973 si applicano le norme comunitarie in materia veterinaria, ad esclusione della legislazione zootecnica. Il presente regolamento deve applicarsi senza pregiudizio del suddetto regolamento.
- (7) Il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine ⁽³⁾ definisce la nozione di «detentore di animali». L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/426/CEE fa invece riferimento al proprietario o all'allevatore dell'animale. La direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina ⁽⁴⁾ combina le definizioni di «proprietario» e «detentore». Poiché, secondo le legislazioni comunitaria e nazionali, il proprietario di un equide non è necessariamente la persona che ne ha la responsabilità, è opportuno chiarire che la responsabilità dell'identificazione dell'equide, secondo il presente regolamento, spetta in primo luogo al suo detentore, che può anche essere il proprietario.
- (8) Per assicurare la coerenza della normativa comunitaria, i metodi di identificazione degli equidi previsti dal presente regolamento devono applicarsi senza pregiudizio della decisione 96/78/CE della Commissione, del 10 gennaio 1996, che stabilisce i criteri per l'iscrizione e la registrazione di equidi nei libri genealogici a scopo di riproduzione ⁽⁵⁾.
- (9) Detti metodi devono essere conformi ai principi stabiliti dalle organizzazioni di allevamento autorizzate in conformità della decisione 92/353/CEE della Commissione, dell'11 giugno 1992, che determina i criteri di approvazione o di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati ⁽⁶⁾. In conformità di tale decisione, spetta all'organizzazione o all'associazione che tiene il libro genealogico d'origine della razza stabilire i principi relativi al sistema di identificazione degli equidi, alla divisione del libro genealogico in classi e all'iscrizione degli ascendenti nel libro genealogico.
- (10) Inoltre, il certificato d'origine di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 90/427/CEE, da incorporare nel documento di identificazione, deve riportare tutte le informazioni necessarie affinché gli equidi che sono trasferiti da un libro genealogico a un altro siano iscritti nella classe del libro genealogico di cui soddisfano i criteri.
- (11) A norma dell'articolo 1, terzo trattino della decisione 96/510/CE della Commissione, del 18 luglio 1996, che stabilisce i certificati genealogici e zootecnici per l'importazione di animali riproduttori e dei loro sperma, ovuli ed embrioni ⁽⁷⁾, i certificati genealogici e zootecnici per gli equidi registrati devono essere conformi al documento di identificazione definito dalla decisione 93/623/CEE. È quindi necessario precisare che ogni riferimento alla decisione 93/623/CEE e alla decisione 2000/68/CE deve essere inteso come riferimento al presente regolamento.
- (12) Poiché tutti gli equidi nati o importati nella Comunità in conformità del presente regolamento devono essere identificati da un documento di identificazione unico, sono necessarie disposizioni speciali per il caso in cui lo status degli animali sia mutato da quello di equide da allevamento e da reddito a quello di equide registrato, come definito all'articolo 2, lettera c), della direttiva 90/426/CEE.
- (13) Gli Stati membri devono poter stabilire regimi specifici per l'identificazione degli equidi che vivono allo stato selvatico o semiselvatico in zone o territori definiti, comprese le riserve naturali, in coerenza con l'articolo 2, secondo comma, della direttiva 92/35/CEE.
- (14) Dispositivi elettronici di identificazione («transponder») degli equidi sono già largamente utilizzati a livello internazionale. Questa tecnologia deve essere utilizzata per creare uno stretto legame tra l'equide e il mezzo di identificazione. È opportuno che gli equidi siano muniti di un transponder, ma occorre prevedere la possibilità di utilizzare metodi alternativi per la verifica dell'identità dell'animale, purché tali metodi offrano garanzie equivalenti nei riguardi del rischio che per uno stesso animale siano rilasciati più documenti di identificazione.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 68 del 15.3.1973, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 1174/86 (GU L 107 del 24.4.1986, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006.

⁽⁴⁾ GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/729/CE della Commissione (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 26).

⁽⁵⁾ GU L 19 del 25.1.1996, pag. 39.

⁽⁶⁾ GU L 192 dell'11.7.1992, pag. 63.

⁽⁷⁾ GU L 210 del 20.8.1996, pag. 53. Decisione modificata dalla decisione 2004/186/CE (GU L 57 del 25.2.2004, pag. 27).